D.R.S. n. 1346

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Finanze e Credito
Servizio 7 - Locazioni e Patrimonio Disponibile

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440;

VISTO il R.D. 23 Maggio 1924 n. 827;

VISTA la l.r. 29 Dicembre 1962 n. 28;

VISTA la l.r. 08 Luglio 1977 n. 47;

VISTA la l.r. 10 Aprile 1978 n.2;

VISTA la legge n.392/78 e successive modifiche sul regime locazioni degli immobili urbani;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979 n. 70;

VISTA la l.r. 14 Gennaio 1994 n. 20;

VISTA la l.r. 15 Maggio 2000 n. 10;

VISTA la l.r. 16 Dicembre 2008 n. 19;

VISTO il D.lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. - Disposizioni in materia di riorganizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTA la circolare n. 11 del 01/07/2021, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione;

VISTO il DPR n. 9 del 05/04/2022, pubblicato nella G.U.R.S. n. 25, parte 1 del 01/06/2022, con il quale è stato approvato il regolamento d'attuazione del titolo 2, della L.R. n. 19/2008, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 17/03/2016 n. 3;

VISTA la legge regionale n. 1 del 05 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

VISTA la legge regionale n. 2 del 05 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

VISTA la Delibera di Giunta di Governo n. 13 del 12 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione 2026-2028. D.Lgs, n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2 Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori".

VISTA la circolare n. 11 dell'01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale";

VISTO il D.P. Reg. n. 724 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 40 del 14/02/2025, al Dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro, dirigente di terza fascia dell'amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito per la durata di anni due;

VISTO il DDG n. 424 del 02 maggio 2023, di conferimento incarico di Dirigente del "Servizio 7 - Locazioni e Patrimonio Disponibile" del Dipartimento delle Finanze e del Credito, alla Dott.ssa Giovanna Pilato;

VISTO il D.D.G. n. 1639 del 23 dicembre 2025 di differimento del termine di scadenza del contratto individuale della Dott.ssa Giovanna Pilato, approvato con il D.D.G. n. 578 del 13 giugno 2023;

VISTO il D.D.G. n. 282 del 25 marzo 2026 di differimento del termine di scadenza del contratto individuale della Dott.ssa Giovanna Pilato, approvato con il D.D.G. n. 578 del 13 giugno 2023, sino al 30/06/2026;

VISTO il D.D.G. n. 777 del 17 giugno 2026 di approvazione atto aggiuntivo con il quale è differito il termine di scadenza del contratto individuale della Dott.ssa Giovanna Pilato sino al 31/12/2026 ovvero, se antecedente, fino all'entrate in vigore del regolamento di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

PREMESSO che in data 12/10/2004, è stato stipulato il contratto di locazione tra l'Amministrazione Regionale e la Ditta SILA S.p.A., proprietaria dell'immobile sito in Catania, via S. Giuseppe La Rena 20/A, in uso all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania;

VISTO il D.D. n. 10805 del 29/11/2004, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 03/12/2004, al n. 6213, con il quale è stato approvato il suddetto contratto di locazione, e impegnate le somme occorrenti per far fronte ai relativi oneri finanziari;

VISTO il D.D. n. 1300 del 25/02/2005, vistato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza il 14/03/2005 al n. 36 con il quale, a seguito della consegna dell'immobile, la decorrenza del termine contrattuale è stata stabilita dal 18/01/2005 al 17/01/2011;

VISTA la nota prot. n. 53771 del 21/06/2013, con la quale il Dipartimento Regionale Infrastrutture, mobilità e trasporti, ha comunicato l'importo del canone annuo di locazione, rideterminato, in applicazione dell'art.27, della l.r. n. 9/2013, in Euro 125.749,80, oltre IVA, a fronte del canone corrisposto che, tenuto conto degli aggiornamenti ISTAT, era divenuto pari a Euro 279.211,90 oltre IVA;

CONSIDERATO che il contratto di cui sopra, l'Amministrazione Regionale ha applicato l'art. 27 della legge regionale n. 9/2013 secondo i criteri indicati al comma 3 del medesimo articolo, applicando detta riduzione ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, nonchè ha provveduto a notificare alla Ditta proprietaria il nuovo canone congruito dal Dipartimento Regionale Tecnico per tutti i contratti di locazione e di converso, la ditta ha comunicato, con raccomandata del 06/09/2013, il recesso ed ha continuato ad emettere le fatture senza tenere conto della riduzione effettuata *ope legis;*

VISTO il decreto ingiuntivo n. 5208/2016 (RG. n. 5987/2016) promosso dalla Sila Spa in Liquidazione nei confronti dell'Amministrazione Regionale, per il pagamento dei canoni di locazione pregressi, rimasti in sospeso a causa dell'errata fatturazione da parte della proprietà che non teneva conto del canone di locazione rideterminato ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 9/2013, oggetto di rilievo da parte della Ragioneria Centrale;

VISTA la nota prot. n. 63784 del 20/09/2017 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che ha predisposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, con cui ha invitato, l'Amministrazione Regionale a procedere, nelle more della definizione del contenzioso in essere, al pagamento dei canoni pregressi nei limiti del canone rideterminato ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 9/2013;

PRESO ATTO delle fatture trasmesse dalla Società per il pagamento dei canoni pregressi spettanti, emesse tenendo conto della rideterminazione effettuata ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 9/2013, l'Amministrazione Regionale, a seguito della ricezione delle suddette fatture, ha potuto procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti alla Società SILA S.p.A in Liquidazione;

TENUTO CONTO che il Tribunale ordinario di Catania, Sezione V civile, con ordinanza iscritta al r.o. n. 168 del 2019, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in riferimento agli artt. *«3, 97 e 117, comma 2, Cost.»*, sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale);

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella Camera di Consiglio del 06/05/2020, Decisione del 06/05/2020, Deposito del 05/06/2020, Pubblicazione in G.U. il 10/06/2020, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* e incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, le questioni di legittimità costituzionale promossa dal Tribunale Civile di Catania;

VISTA la sentenza n. 961/2022 (R.G. 5987/2016) pubblicata il 21/02/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Catania V Sezione Civile che ha condannato l'Amministrazione Regionale a corrispondere un importo pari a Euro 2.404.396,10, oltre IVA e oltre interessi moratori al tasso e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo numero 231 del 2002, a cui devono essere detratti gli acconti già corrisposti in corso di causa, nonché a rimborsare alla Ditta Sila Spa in Liquidazione le spese di liti, con distrazione in favore degli avvocati della Società;

PRESO ATTO della sentenza n. 961/2022 del 21/02/2022 del Tribunale di Catania l'Amministrazione Regionale ha chiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania di porre in essere le opportune azioni a tutela e difesa dell'Amministrazione Regionale;

ATTESO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha promesso causa civile iscritta al n. RG n. 486/2022 della Corte di Appello di Catania, con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza n. 961/2022 del 21/02/2022 del Tribunale di Catania, rinviando la discussione all'udienza del 16/01/2023;

VISTA la sentenza n. 86/2023 del 03/02/2023 (R.G. n. 486/2022) della Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile, con la quale il Collegio ha rigettato l'appello proposto, condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese di giudizio;

VISTA la nota prot. n. 234730 del 31/03/2023 l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con la quale condivide le valutazioni esposte nella sentenza n. 86/2023 del 03/02/2023 (R.G. n.486/2022) dalla Corte d'appello di Catania ritenendo la stessa non impugnabile e quindi esecutiva;

VISTA la nota prot. n. 57461 del 10/11/2023 trasmessa al Dipartimento Bilancio e Tesoro con allegato la proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio;

VISTA la scheda della partita debitoria n. 28, relativa al contenzioso vs Sila Spa in Liquidazione;

CONSIDERATO che il decreto ingiuntivo n. 5208/2016 (RG. n. 5987/2016) promosso dalla Proprietà aveva ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione pregressi, tra cui il contratto di locazione registrato al n. 103102 – Ispettorato Provinciale Agricoltura di Catania lettera c) del ricorso per Decreto Ingiuntivo: differenze canone di locazione per il periodo dal 18/01/2013 al 17/01/2015;

VISTA la nota, prot. n. 17723 del 03/04/2024, con il quale il Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale – S.3 Bilancio e Programmazione ha trasmesso, in riferimento alla delibera della Giunta Regionale di Governo n. 77 del 01/03/2024 (D.D.L. n. 699/2024), l'elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche e integrazioni D.F.B. *Novembre e Dicembre 2023,* tra le quali quello riguardante il contenzioso con Sila Spa in Liquidazione;

VISTO il D.R.S. n. 376 del 30/04/2024 e n. 464 del 05/06/2024 con il quale si è provveduto ad impegnare e liquidare le somme necessarie, di competenza dello Scrivente Dipartimento, per dare esecuzione alle Sentenze n. 961/2022 del 21/02/2022 (R.G. 5987/2016), emessa dal Tribunale Ordinario di Catania V Sezione Civile e n. 86/2023 del 03/02/2023 (R.G.486/2022) Corte d'Appello di Catania – Seconda Sezione Civile;

ATTESO che con PEC del 06/04/2023, trasmessa al Dipartimento Agricoltura, i legali della Sila Spa in Liquidazione S.p.A., (prot. n. 25587 del 09/05/2023), invitavano ulteriormente a riconoscere alla Proprietà, in ragione delle superiori pronunce rese dal Tribunale di Catania e dalla Corte di Appello di Catania e dei principi ivi dettati, il canone contrattuale nella misura originariamente pattuita, per tutti gli immobili condotti in locazioni, senza riduzioni, per le scadenze maturate successivamente dal 18 marzo 2016 e sino alla data del 30 giugno 2021, oltre interessi di mora;

VISTO l'atto di diffida, prot. n. 44115 del 29/11/2024, con cui la Società Sila Spa in Liquidazione, ha chiesto le differenze delle indennità di occupazione, non riconosciute in seguito all'applicazione dell'art. 27 l.r. n. 9/2013, e con l'entrata in vigore della legge di stabilità regionale n. 9 del 15 aprile 2021, anche per periodi che sono sia precedenti al 18 marzo 2016 non inclusi nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 5208/2016 (RG. 5987/2016) e nella richiesta PEC del 06/04/2023 e successivi, includendo anche i ratei maturandi dell'occupazione degli immobili sino al 31/12/2024, sebbene le relative semestralità scadrebbero nell'esercizio finanziario 2025;

TENUTO CONTO che nell'atto di diffida erano comprese anche differenze relative all'indennità di occupazione dell'immobile sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania;

VISTA la nota prot. n. 45994 del 10/12/2024 con la quale è stato trasmesso l'atto di diffida all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, che a conoscenza delle criticità di codesto rapporto contrattuale, che finora ha visto soccombente l'Amministrazione Regionale in sede giudiziale, di esprimere le loro Autorevoli Osservazioni, al fine di procedere alla definizione di una eventuale soluzione bonaria;

VISTA la nota prot. n. 48030 del 30/12/2024 con la quale si comunicava alla Proprietà che si era in attesa di eccepire l'Autorevole parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;

VISTE le richieste prot. n. 89024 del 20/12/2024 e successive (prot. n. 5968 del 23/01/2025 – prot. n. 14200 dl 17/02/2025) di ulteriori chiarimenti da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, riscontrate con nota prot. n. 769 del 10/01/2025 e successive (prot. n. 4825 del 05/02/2025 – prot. n. 8258 del 26/02/2025);

CONSIDERATO che la tacitazione bonaria delle ulteriori pretese, della Ditta Proprietaria degli immobili occupati, specie ove si consideri che l'eventuale inoltro di azione giudiziaria in merito da parte della Sila Spa in Liquidazione avrebbe potuto condurre in ipotesi ad una soccombenza dell'Amministrazione, a fronte dello specifico precedente e stante, comunque, l'aleatorietà insita in ogni giudizio;

TENUTO CONTO dei necessari approfondimenti utili con l'Avvocatura dello Stato per la definizione in via bonaria dell'atto di diffida, con nota prot. n. 14975 del 01/04/2025 la Sila Spa in Liquidazione in persona dei liquidatori giudiziali è stata invitata a concordare un incontro presso gli Uffici del Dipartimento, successivamente programmato per giorno 17/04/2025 (comunicato con nota prot. n. 17116 del 10/04/2025);

TENUTO CONTO dell'incontro avvenuto in presenza in data 17/04/2025, il Dipartimento delle Finanze e del Credito con nota del 08/05/2025, prot. n. 21752, ha riscontrato l'atto di diffida di Sila Spa in Liquidazione, proponendo una soluzione transattiva/bonaria per le indennità successive a quelle già riconosciute, includendo le semestralità scadute al 28/02/2025, riconoscendo esclusivamente le differenze delle indennità di occupazione, con esclusione degli interessi di mora, previa autorizzazione del Giudice Delegato;

VISTA la Pec del 12/06/2025, acquisita al prot. n. 27767 in data 13/06/2025, i Liquidatori Giudiziale della Sila Spa in Liquidazione hanno comunicato che gli Organi della procedura si sono espressi favorevolmente in ordine alla soluzione bonaria indicata e comunicano che sono stati autorizzati per la sua accettazione;

PRESO ATTO del parere favorevole degli Organi della procedura, con nota prot. n. 29537 del 25/06/2025 è stata chiesta copia di tale autorizzazione, al fine di dare seguito agli adempimenti conseguenziali, trasmessa con comunicazione Pec del 30/06/2025, acquisita al prot. n. 30464 del 01/07/2025;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 32057 del 10/07/2025 è stata chiesto ad integrazione di quanto trasmesso con Pec del 01/07/2025 la comunicazione ad AMCO Spa del 27/05/2025 e la loro espressa adesione al provvedimento del Giudice Delegato citati nell'Istanza di accettazione da parte degli Organi della procedura;

VISTA la Pec del 10/07/2025 dei liquidatori giudiziali, acquisita al prot. n. 32161 del 11/07/2025, con la quale ha integrato le comunicazioni precedenti allegando i due provvedimenti richiesti;

PRESO ATTO che è stata sottoscritta una transazione bonaria per scambio di corrispondenza in data 12/08/2025 tra il Dipartimento delle Finanze e del Credito e la Sila Spa in Liquidazione, per il tramite del Liquidatore unico e rappresentante legale *pro tempore* nonché dei liquidatori Giudiziali, obbligandosi l'Amministrazione Regionale a corrispondere le differenze delle indennità di occupazione non inclusi nel decreto ingiuntivo n. 5208/2016 (R.G. 5987/2016), al termine del procedimento amministrativo-contabile;

CONSIDERATO che la Sila Spa in Liquidazione con la sottoscrizione del presente atto ha rinunciato agli importi dovutigli a titolo di interessi di moratori, maturati e maturandi;

TENUTO CONTO che con l'adempimento dell'accordo transattivo la Sila Spa in Liquidazione ha dichiarato di non avere nulla più a pretendere per alcuna ragione e/o titolo derivante da quanto in esso regolato e ha rinunciato irrevocabilmente a qualunque azione giudiziaria intrapresa e/o da intraprendere e ad ogni pretesa e ragione nei confronti del Dipartimento delle Finanze e del Credito, in dipendenza della vicenda amministrativa definita con il presente atto;

PRESO ATTO che con il riconoscimento della scheda della partita debitoria n. 28, relativa al contenzioso vs Sila Spa in Liquidazione, lo scrivente Servizio ha provveduto a dare esecuzione alle Sentenze citate, la spesa totale relativa alle differenze di locazione da corrispondere, al netto degli acconti corrisposti in corso di causa, per un importo pari a Euro 1.205.344,93;

RICHIAMATO il D.R.S. n. 1382 del 27/11/2025 con il quale si è proceduto ad impegnare le somme da corrispondere, giusta transazione bonaria per scambio di corrispondenza, sottoscritta in data 12/08/2025;

TENUTO CONTO della giurisprudenza costantemente sfavorevole alla Regione Siciliana in fattispecie analoghe e dell'orientamento del Tribunale di Catania di ritenere ormai, definitivamente acquisito, il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, in ragione della comprovata inapplicabilità delle riduzioni previste dall'art. 27 della L.R. 9/2013, con conseguente invariabilità dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente determinato;

CONSIDERATO che la Sila Spa in Liquidazione ha rinunciato interamente agli interessi moratori, maturati e maturandi, fino ad oggi, e che tale vantaggio non sarebbe stato conseguibile in sede giudiziale, ove – in base ai precedenti – sarebbero stati verosimilmente riconosciuti sia gli interessi maturati che maturandi, che ottimisticamente un eventuale nuovo giudizio davanti al Tribunale di Catania, inevitabile, si risolverebbe non prima di due anni, con grande probabilità di soccombenza che comporterebbe il riconoscimento delle differenze delle indennità di occupazione nonché la condanna al pagamento delle spese legali e degli interessi di mora che naturalmente nel corso delle vicende giudiziarie continuerebbero a maturare sino al soddisfo;

TENUTO CONTO dell'orientamento del Tribunale di Catania che ha esaminato le stesse identiche questioni giuridiche oggetto di altri contenziosi e tutte le dette sentenze risultano passate in giudicato risultando l'Amministrazione Regionale soccombente. Il Giudice ha posto l'attenzione sulla prassi stabilita dalla Cassazione (Cass. 4.4.2019 n. 9316; Cass. n. 27161/2018, Cass. n. 15339/2018; Cass. n. 7415/2017; si veda, in tal senso, Tribunale di Catania, Sentenza n. 2396/2021 pubbl. il 24/05/2021). Ed ancora ha sottolineato nella Sentenza n. 5444 del 13/11/2024 che *"qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della situazione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"* (Cass. 21322/18). Tale decisione (che segue altra, citata in motivazione – Cass. 11314/18 – che si pone nella medesima prospettiva), consente al Tribunale di Catania di ritenere ormai definitivamente acquisito il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, pur se avente ad oggetto un diverso diritto, essendo relativo ad altro titolo. Per cui appare chiaro che il Tribunale di Catania non può procedere al riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo;

CONSIDERATO che la Sentenza n. 5444 del 13/11/2024, che ha esaminato l'identica questione giuridica in merito ad un altro immobile sito a Catania, occupato da un differente Ufficio Regionale, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di un ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in quanto il Giudice individua nella condotta dell'opponente, ovvero dell'Amministrazione Regionale, la circostanza per cui ha resistito in giudizio infondatamente ed oltre ogni ragionevole evidenza, allungando di fatto i tempi di definizione della controversia, senza addurre alcunchè di diverso ed ulteriore rispetto alle difese avversarie, limitandosi a ribadire quanto in precedenza affermato e senza tener in debito conto dei numerosi precedenti di merito. Tale risarcimento tende a ristorare sia il danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel presente procedimento, sia il danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso per l'aggravio di cause aventi lo stesso oggetto;

RICHIAMATO il parere prot. n. 234730 del 31/03/2023 dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, acquisita al prot. n. 19243 del 03/04/2023, con il quale ha archiviato la proponibilità del ricorso in Cassazione della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 86/2023, ritenendo coperto da giudicato interno la questione giuridica non appare, sul punto, utilmente censurabile;

TENUTO CONTO nel parere dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma nonché della giurisprudenza costantemente sfavorevole alla Regione Siciliana in fattispecie analoghe e dell'orientamento del Tribunale di Catania di ritenere ormai, definitivamente acquisito, il principio per cui, qualora un fatto costituisca un punto fondamentale comune a due giudizi, il giudicato formatosi su tale fatto in uno dei due giudizi fa stato anche nell'altro, in ragione della comprovata inapplicabilità delle riduzioni previste dall'art. 27 della L.R. 9/2013, con conseguente invariabilità dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente determinato;

RITENUTO necessario trovare una soluzione locativa differente urgentemente;

VISTA la nota prot. n. 24429 del 19/06/2024 con cui si è trasmesso l'apposito avviso pubblico finalizzato all'individuazione di nuovi immobili da acquisire in locazione e adibire a nuova sede dell'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania;

VISTO l'avviso pubblico di ricerca in locazione di un immobile da adibire a sede istituzionale del Servizio 9, Determinazione n. 14668 del 26/07/2024, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. n. 22160 del 05/12/2024 con la quale il Servizio 9 - Ispettorato dell'Agricoltura di Catania comunica a codesto Dipartimento che non sono pervenute entro i termini previsti dal bando, offerte valide, e che provvederà nei tempi opportuni la pubblicazione di un ulteriore avviso pubblico avente le medesime finalità;

PRESO ATTO che non sono state presentate offerte rispondenti alle necessità logistiche dell'Ufficio;

VISTO l'avviso pubblico di individuazione di nuovi locali idonei dove allocare diversi Uffici dell'Amministrazione Regionale, tra cui l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania, D.R.S. n. 718 del 10/07/2025;

CONSIDERATO che si è concluso l'iter di valutazione delle proposte pervenute dopo la scadenza dell'avviso pubblico D.R.S. n. 718 del 10/07/2025;

RICHIAMATO il D.R.S. n. 1564 del 15/12/2025 con cui si è provveduto alla liquidazione dell'indennità di occupazione sino al 17/07/2025;

VISTO il D.R.S. n. 461 del 29/04/2026 con cui si è provveduto alla liquidazione dell'indennità di occupazione dal 18/07/2025 al 17/01/2026;

CONSIDERATO che si deve provvedere al pagamento dell'indennità di occupazione per la semestralità dal 18/01/2026 al 17/07/2026;

VISTA la fattura elettronica n. 3/02 del 19/10/2026 emessa dalla Sila Spa in Liquidazione, ricevuta tramite lo SDI, relativa al pagamento dell'indennità di occupazione dovuta per il periodo 18/01/2026 al 17/07/2026, per l'immobile di che trattasi;

TENUTO CONTO che l'indennità di occupazione da corrispondere per il periodo relativo al semestre dal **18/01/2026 al 17/07/2026** pari a Euro **124.961,40 oltre IVA,** corrispondente a 1/2 del canone annuo di locazione contrattualizzato (canone annuo Euro 249.922,80/2 semestri= Euro 124.961,40);

TENUTO CONTO delle pronunce del Tribunale di Catania e del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, per cui tale controversia non vedrà una definizione positiva per l'Amministrazione Regionale, considerato che non avverrà il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, come indicato nella Sentenza n. 86/2023 della Corte di Appello di Catania, al fine di non aggravare l'Amministrazione Regionale di ulteriore spese (spese di giudizio e interessi di mora), si ritiene necessario il pagamento dell'indennità di occupazione della semestralità dal 18/01/2026 al 17/07/2026 nella misura dell'importo contrattualizzato;

ACCERTATO che la somma relativa alla fattura è certa e liquida e da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno che si assume con il presente decreto sul capitolo 108521 per il corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la SILA S.p.A. in liquidazione, con nota del 06.10.2017, nel trasmettere il certificato di iscrizione alla Camera di commercio (05.10.2017) e la visura camerale, ha comunicato che versa nello stato di concordato preventivo e pertanto, ai sensi della vigente circolare n. 22 della Ragioneria Generale dello Stato del 29.07.2008, rientra nella fattispecie di procedura concorsuale per cui non opera l'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, concernente la verifica di non inadempienza;

RITENUTO di dovere procedere ad impegnare e contestualmente liquidare la somma di **Euro 152.452,91 I.V.A. compresa**, fattura elettronica n. 3/02 del 19/10/2026, per il pagamento dell'indennità di occupazione relativa al **periodo dal 18/01/2026 al 17/07/2026,** in favore della Ditta SILA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, per l'immobile sito in Catania Via S.Giuseppe La Rena n.20, in uso all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania.

DECRETA

ART. 1 - Per le ragioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e facenti parte del presente dispositivo, è disposta l'assunzione dell'impegno finalizzato all'emissione del titolo di spesa relativa alla fattura elettronica n. 3/02 del 19/10/2026 di **Euro 152.452,91 I.V.A. compresa**, per il pagamento dell'indennità di

occupazione relativa al **periodo dal 18/01/2026 al 17/07/2026** per l'immobile sito in Catania Via San Giuseppe La Rena 20/A, sede dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Catania, in favore della Ditta SILA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE, che graverà sul bilancio della Regione Siciliana capitolo 108521 *"per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale utilizzati per uffici della regione e di quelli adibiti a sede del consiglio di giustizia amministrativa e delle sezioni della corte dei conti per la regione siciliana, nonchè per immobili utilizzati per alloggi alle forze dell'ordine"*, esercizio finanziario 2026, di cui Euro 124.961,40 per imponibile da corrispondere a SILA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE ed Euro 27.491,51 quale I.V.A. al 22% da versare ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. del 23/01/2015 *"modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

ART. 2 - E' liquidata la fattura n. 3/02 del 19/10/2026 di **Euro 152.452,91** iva compresa, che graverà sull'impegno assunto con il presente decreto nel corrente esercizio finanziario, nella seguente modalità:

- **Euro 124.961,40** in favore della Banca Monte Paschi di Siena (XXXXXXXXXXX), quale cessionaria della Società "SILA. S.p.A IN LIQUIDAZIONE" (XXXXXXXXXXX), giusta atto rep.n. 74999 del 22/09/2006 di cessione del credito;
- **Euro 27.491,51**, quale iva al 22%, pari all'I.V.A. da versare ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, cosi come introdotto dall'art.1, comma 629, lettera b) della L. 190/2014.

ART. 3 - Al pagamento della superiore soma di **Euro 124.961,40** così come sopra liquidata, si provvederà mediante versamento sul conto corrente bancario IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, del quale si attesta rispondenza del beneficiario alla documentazione in possesso dell'ufficio, mentre il versamento dell'I.V.A., liquidata per l'importo di **Euro 27.491,51**, verrà effettuato ai sensi del Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze e s.m.i. del 23/01/2015 *"modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

La spesa di cui al presente provvedimento, con scadenza entro il corrente esercizio finanziario è codificata con il codice di V livello, U.1.03.02.07.001 del piano dei conti finanziario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della l.r. n. 21 del 12/08/2014 art. 68 comma 5 e s.m.i..

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la validazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 Aprile 2021 n. 9.

Palermo, lì 26/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
D.ssa Giovanna Pilato

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/1993